

	<p>MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO <b>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " CARDUCCI "</b> <b>LICEO CLASSICO – LICEO ARTISTICO</b> Via Lombardia n° 1 03043 CASSINO ☎ 0776/21203-325569- Dirigente 0776/24758 fax 0776/311349 C.F. 90041240608 - C.M. FRIS031001 Sito: <a href="http://www.iiscarduccicassino.edu.it">www.iiscarduccicassino.edu.it</a> E-mail: <a href="mailto:FRIS031001@ISTRUZIONE.IT">FRIS031001@ISTRUZIONE.IT</a> Pec: <a href="mailto:FRIS031001@PEC.ISTRUZIONE.IT">FRIS031001@PEC.ISTRUZIONE.IT</a></p>
---	--

Cassino, 30 Agosto 2021

A tutto il personale

Oggetto: obbligo attestazione avvenuta vaccinazione (D.L. n. 111/2021) – accesso a scuola dal 1° settembre 2021

Si comunica che a partire dal 1° settembre 2021 tutto il personale scolastico per l'accesso all'Istituto è tenuto a possedere e a esibire la Certificazione verde Covid 19, come da D.L. n. 111/2021.

Si ricorda che la certificazione verde vien rilasciata:

- a) a chi ha effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- b) a chi ha completato il ciclo vaccinale;
- c) a chi è risultato negativo a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- d) a chi è guarito da COVID-19 nei mesi precedenti.

Il mancato rispetto delle suddette disposizioni da parte del personale scolastico è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

**Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica che dovrà contenere:**

- I dati identificativi del soggetto interessato;
- La dicitura "soggetto esente alla vaccinazione SARS-COV-2 Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma1, art 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105";
- La data di fine validità della certificazione (massimo fino al 30 settembre);
- Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID – 19;
- Timbro e firma del medico certificatore;
- Numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore. I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato.

Non saranno accettate altre tipologie di certificazione.

I Dirigenti scolastici sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni o a delegare formalmente tale controllo.

**La violazione del dovere di possesso ed esibizione** (comma 1 DL n 111) della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici quali *"organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro"*.

I controlli verranno effettuati all'ingresso dal personale delegato dal Dirigente Scolastico.

Si ricorda che permane l'obbligo di indossare la mascherina e di rispettare le misure igieniche di prevenzione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Licia Pietrolungo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93